

17.4.2010

## **L. 12 giugno 1913, n. 611**

### **Provvedimenti per la protezione degli animali.**

Gazz. Uff. 2 luglio 1913, n. 153.

*Le norme di questa legge vigono in quanto compatibili con la L. 19 maggio 1954, n. 303.*

*Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.*

#### **Articolo 1**

[Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

I contravventori saranno puniti a termini del citato art. 491 del Codice penale.] (1)

-----

(1) *Articolo abrogato dall'art. 4, L. 20 luglio 2004, n. 189.*

#### **Articolo 2**

Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:

a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei Comuni, riflettenti la protezione degli animali (2);

b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrando a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;

c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.

-----

(2) *Lettera così modificata dall'art. 4, L. 20 luglio 2004, n. 189.*

#### **Articolo 3**

Il conferimento della personalità giuridica alle Società protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatte con decreto reale, previo parere del Consiglio superiore della sanità pubblica e del Consiglio di Stato.

Alle stesse formalità sarà assoggettata l'approvazione delle successive modificazioni che le Società intendessero apportare ai propri statuti.

#### **Articolo 4**

Le Società protettrici degli animali, già erette in ente morale al momento della pubblicazione della

17.4.2010

presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purché ne facciano domanda al Ministero, dell'interno, trasmettendo una copia dei propri statuti, e quelle altre notizie che venissero richieste circa la loro situazione patrimoniale ed il loro funzionamento.

### **Articolo 5**

Le Società protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia.

Ove il prefetto riconosca che per deficienza di mezzi, o per cattiva o negligente amministrazione la Società non possa rispondere ulteriormente allo scopo per cui fu eretta in ente morale, ne proporrà lo scioglimento al Ministero dell'interno.

### **Articolo 6**

Ricevuta tale proposta il Ministero dell'interno dovrà anzitutto esaminare se con opportune riforme la Società possa essere posta in grado di ulteriormente funzionare; nel quale caso saranno, anche di ufficio, introdotte nello statuto per decreto reale le necessarie modificazioni, sentito il Consiglio di Stato. Ove il Ministero riconosca che la Società non possa in alcun modo funzionare, ne promuoverà lo scioglimento per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

L'eventuale patrimonio sociale resterà devoluto di diritto alla Congregazione di carità (3) del Comune in cui la Società aveva la sua principale sede, o a quell'altra istituzione di beneficenza che fosse designata nello statuto.

-----

*(3) Ora: Ente comunale di assistenza (art. 5, L. 3 giugno 1937, n. 847).*

### **Articolo 7**

Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purché posseggano i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, numero 666 (4).

Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto.

Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.

Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

-----

*(4) Ora, artt. 133 e 138, T.U. leggi di P.S. (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.*

### **Articolo 8**

Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell'articolo 727 del Codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse (5).

-----

*(5) Articolo così modificato dall'art. 4, L. 20 luglio 2004, n. 189.*

17.4.2010

### **Articolo 9**

Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi delle specie dei mammiferi e degli uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi direttori. Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perché non sia turbata la tranquillità degli infermi.

È vietato di servirsi dell'animale già sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui ciò sia necessario per ragioni di indagine scientifica.

I trasgressori saranno puniti con ammenda lire 100 a lire 500.

La metà dell'ammenda spetterà agli agenti che avranno denunciato la contravvenzione (6).

-----

*(6) Articolo così modificato dalla L. 10 febbraio 1927, n. 292. Successivamente, peraltro, la suddetta legge n. 292/1927 è stata abrogata dall'art.6, L. 12 giugno 1931, n. 924.*